



COMUNE di BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Assimilazioni alle abitazioni principali
Articolo 3	Modalità di versamento e di riscossione
Articolo 4	Disciplina delle pertinenze
Articolo 5	Riduzioni dell'imposta
Articolo 6	Attività di accertamento
Articolo 7	Sanzioni ed interessi
Articolo 8	Rimborsi
Articolo 9	Funzionario responsabile
Articolo 10	Disposizioni in materia di autotutela
Articolo 11	Rinvio ad altre disposizioni di legge
Articolo 12	Disposizioni finali

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Buccinasco l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria prevista dall'art. 1 comma 738 e seguenti della L. n. 160 del 23 dicembre 2019 (di seguito denominata semplicemente "legge"), ai sensi dei principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ARTICOLO 2

ASSIMILAZIONI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata e nel limite di un immobile per soggetto passivo.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. L'imposta è applicata e riscossa direttamente dal comune, con le forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il versamento del tributo dovuto per anno solare è effettuato in autotassazione in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere previsti eccezionalmente, e motivatamente, differimenti di tali termini.
3. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvate, ove non previste dalla normativa vigente, le modalità di riscossione del tributo, nonché i modelli di versamento.

ARTICOLO 4

DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale (quella con la rendita catastale più alta) per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'eventuale applicazione della detrazione per abitazione principale esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

ARTICOLO 5 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Il Comune può prevedere un'aliquota ridotta, nel rispetto della quota di pertinenza statale sui fabbricati di categoria D, per i soggetti passivi che, nell'ambito di una attività imprenditoriale, aprono una nuova sede operativa nel territorio del Comune.
2. La riduzione si applica sull'aliquota dovuta per l'immobile di cui al comma 1, per l'anno in cui si è verificata l'apertura, nonché nei due anni successivi.
3. I soggetti passivi devono essere iscritti nel registro delle imprese o registri equivalenti ed essere in possesso di regolare partita IVA.
4. Per nuova sede operativa si intende la titolarità di un nuovo bene immobile nel quale viene avviata un'attività imprenditoriale non esercitata in precedenza nei medesimi locali da parte del soggetto passivo.
5. La riduzione di cui ai commi precedenti non si applica nel caso di mero trasferimento dell'attività in altra sede sempre all'interno del comune o di cessioni o affitto di ramo d'azienda o qualunque altro atto traslativo a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al precedente titolare.
6. La riduzione, inoltre, non si applica ai soggetti passivi:
 - non in regola con il pagamento di tasse o contributi
 - che abbiano un contenzioso in essere con il Comune o debiti nei suoi confronti
 - che esercitano attività di "compro oro", sale giochi o scommesse, vendita di armi
 - che si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
 - che abbiano già raggiunto i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti alle imprese.

ARTICOLO 6 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.

ARTICOLO 7 SANZIONI ED INTERESSI

1. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche oltre un anno dal mancato versamento e anche in presenza di una comunicazione al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo

di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

2. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

3. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo complessivo della somma non versata, della sanzione e degli interessi non è superiore ad € 15,00.

ARTICOLO 8

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.

2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.

3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 12,00.

4. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo o di sanzione e quelle a suo credito in base alle norme del presente articolo. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.

ARTICOLO 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi.

ARTICOLO 11

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge di cui all'art. 1.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).